MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0002533

Roma, 20 febbraio 2013

OGGETTO: Quesito - DM 18 settembre 2002 - Apparecchiature ad alta energia.

Si riscontra il quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, relativo alla tipologia di apparecchiature ad alta energia citate nel decreto in oggetto, al punto 3.4 commi 4 e 5, della regola tecnica allegata.

Questo Ufficio è del parere che, per apparecchiatura ad alta energia, sembrerebbe individuarsi quelle macchine in grado di accelerare particelle (elettroni e/o ioni), con energia massima delle particelle accelerate tale che non sia possibile escludere, a seguito del funzionamento della macchina, l'attivazione del materiale circostante (aria, metalli, oggetti vari).

In estrema sintesi, per una macchina in grado di accelerare particelle ad energia superiore ad 1,67 Mev, non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività nei pressi della macchina stessa anche dopo il loro spegnimento.

La specifica individuazione dovrà comunque essere oggetto di approfondita valutazione da parte del progettista, in base alle specifiche caratteristiche tecniche e di protezione della macchina e del locale di istallazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato l'unito quesito prodotto dal Comando Provinciale VV.F. di Roma con nota n. 21885 del 17/04/2012 concernente l'oggetto.

Nel merito relativamente alla definizione di "apparecchiature ad alta energia", lo scrivente ritiene che per tali debbano intendersi quelle apparecchiature, quali quelle per radiografie, radioterapia, laser ad alta energia e similari.

Si resta pertanto in attesa di conoscere le valutazioni che in merito codesta Direzione Centrale vorrà esprimere.

Parere del Comando

Come è noto il D.M. 18 settembre 2002 al punto 3.4 commi 4 e 5, riporta alcune limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali ove sono installate apparecchiature ad alta energia.

In particolare il comma 4 stabilisce che "*le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca e apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie di accesso ai piani sovrastanti*", mentre il comma 5 stabilisce che "*i locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità alle aree di tipo D*" (aree di degenza o adibite ad unità speciali quali terapia intensiva, neonatologia, sale operatorie, etc.).

Non trovando riscontro nella letteratura tecnica e nella normativa vigente relativamente alla definizione di "alta energia", si chiede a codesta Direzione Centrale di volere indicare i criteri da adottare al fine di stabilire quando un'apparecchiatura deve essere definita ad alta energia.

Si resta in attesa di conoscere la valutazione e le considerazioni che Codesta Direzione Centrale vorrà esprimere.